

Ministero della cultura
Archivio di Stato di Venezia

RIPRODUZIONE DI BENI ARCHIVISTICI CON MEZZI PROPRI

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI STUDIOSI

La riproduzione fotografica con mezzi propri di beni archivistici ottenuti in consultazione in sala di studio è libera e gratuita, purché sia svolta senza scopo di lucro, neppure indiretto, per finalità di studio, ricerca e promozione della conoscenza del patrimonio culturale, e sempre che sia attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene [dell'apparecchio di ripresa – pertanto non è consentito l'uso di *scanner* di qualunque tipo], né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose [artificiali], né l'uso di stativi o treppiedi (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 108, commi 3 e 3-bis).

In ogni caso la Direzione dell'Archivio può negare, motivatamente, il permesso alla riproduzione di documenti che si trovino in condizioni di conservazione non soddisfacenti, o che possano soffrire danno per ripetute riproduzioni, o per qualsivoglia altro motivo (Regolamento per gli Archivi di Stato, r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163, art. 88). Resta in tutti i casi esclusa la possibilità di riprodurre materiale a stampa coperto da *copyright*.

Si richiama, inoltre, l'applicazione delle circolari di indirizzo e coordinamento nella materia *de qua*, emanate dalla Direzione generale Archivi, n. 33 del 7 settembre 2017 e n. 39 del 29 settembre 2017, copia delle quali è disponibile in consultazione presso il bancone della distribuzione, nonché nel sito *web* dell'Istituto.

Si è dovuto constatare, infine, che, per carenza di personale e in assenza di strumentazione di video controllo a distanza, non è possibile garantire una efficace vigilanza circa la rigorosa osservanza delle regole e condizioni stabilite per il servizio di consultazione e riproduzione dei documenti (Regolamento per gli Archivi di Stato, art. 106), ivi compreso lo svolgimento all'interno della sala di studio delle attività di ripresa in proprio.

Del pari, la fase sperimentale, dal 29 luglio 2017 ad oggi, ha dato esiti negativi, essendo pervenute numerose lamentele circa il disturbo arrecato dalle operazioni di ripresa, le non sufficienti condizioni di illuminazione, e si è inoltre constatata, seppure in rare occasioni, una manipolazione impropria del materiale archivistico durante le riprese.

Pertanto, al fine di assicurare uniformità di comportamento tra Istituti archivistici, di garantire l'ordinato funzionamento della sala di studio in modo da non recare disturbo agli studiosi e di offrire condizioni di illuminazione migliori per le riprese fotografiche, gli Studiosi che intendano eseguire riprese in proprio, qualora ricorrano tutti gli anzidetti presupposti, restano autorizzati a farlo attenendosi alle seguenti prescrizioni.

1. Le riprese si eseguiranno nella sala destinata ad accogliere il pubblico della Sezione di fotoreproduzione, posta nel corridoio d'ingresso, nel limite dei venti posti disponibili, con orario 9-13.

Nella sede sussidiaria alla Giudecca si utilizzerà la sala della distribuzione.

Eventuali deroghe pomeridiane, riservate solo eccezionalmente a studiosi impossibilitati alla presenza antimeridiana, saranno autorizzate, volta per volta, dall'ispettore presente in sala, e in apposita postazione.

2. Lo Studioso consegnerà preliminarmente all'ispettore di sala una dichiarazione, redatta sul modulo ministeriale appositamente predisposto, attestante la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio del diritto a eseguire personalmente le riproduzioni dei documenti archivistici richiesti in consultazione, nel rispetto delle cautele stabilite dalle norme.
L'ispettore di sala visiterà la dichiarazione per approvazione, verificati lo stato di conservazione dei documenti da fotografare e la sussistenza degli altri presupposti.
Il personale ausiliario provvederà ad accompagnare lo Studioso in sala ripresa.
3. Nell'esecuzione delle riprese lo Studioso dovrà usare ogni cautela nel maneggiare i beni archivistici, per evitare di danneggiare la documentazione (ad es. eviterà di 'stirare' i documenti e forzare l'apertura dei registri e delle filze) e vorrà attenersi alle istruzioni che potranno essere in proposito impartite dal personale addetto.
4. Le riprese si effettuano, ordinariamente, solo una volta ultimata la consultazione. A ripresa completata le unità archivistiche, di norma, fanno direttamente ritorno nei depositi per essere ricollocate.
5. Resta soggetta ad apposita autorizzazione la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche complete o parti sostanziali di esse (Regolamento per gli Archivi di Stato, art. 88). In tale ipotesi, ricorrendo particolari esigenze dello Studioso interessato e del servizio d'Istituto, potranno essere concordate modalità di esecuzione delle riprese diverse da quelle sopra indicate.

Venezia, 1° marzo 2018

IL DIRETTORE
(dr.ssa Giovanna Giubbini)